

Gennaio 2020

Contribuenti svizzeri:

L'autodenuncia esente da pena e lo scambio automatico di informazioni fiscali (SAI)

L'istituto fiscale dell'autodenuncia esente da pena rappresenta l'unica concreta possibilità per il contribuente di regolarizzare la sua situazione fiscale senza incorrere in sanzioni amministrative e penali.

I molti tentativi della politica rivolti all'introduzione di un'amnistia fiscale generale non hanno avuto finora esito.

Il nuovo standard globale dello scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (SAI):

Conformemente all'Accordo Multilaterale tra la Svizzera e l'Unione Europea, nonché agli accordi con una moltitudine di altri stati europei ed extra-europei, la messa in atto del SAI ha comportato la raccolta di tutte le informazioni rilevanti già a partire dal 01.01.2017. In data 30 settembre 2018 è stata attuato lo scambio d'informazione tra le amministrazioni fiscali dei paesi firmatari nel 2018.

Per contribuenti svizzeri la nostra Amministrazione Federale delle Contribuzioni e di riflesso le amministrazioni cantonali hanno ottenuto **in data 1 ottobre 2018** le prime informazioni su averi e redditi esteri di cui sono titolari o comunque beneficiari residenti svizzeri.

L'elenco completo ed aggiornato degli Stati con i quali la Svizzera ha già scambiato rispettivamente scambierà le informazioni di natura finanziaria, può essere consultato sul sito:

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html

Per contribuenti svizzeri titolari di relazioni bancarie aperte in stati esteri convenzionati ai fini del SAI, o comunque beneficiari di entità finanziaria e non (come ad esempio società di sede, entità operativa, trust o fondazione), costituita all'estero e con averi presso istituto finanziario nello stato estero (giurisdizione partecipante al SAI), l'amministrazione fiscale svizzera ha già ottenuto rispettivamente otterrà tutte le informazioni rilevanti ai fini fiscali e come prevista dal SAI, dal singolo stato estero.

In breve queste informazioni riguardano:

- elementi dell'identificazione della relazione bancaria
- dati anagrafici del titolare della relazione o di chi risulta essere il beneficiario economico o di colui che esercita il controllo qualora trattasi di un'entità
- dati dell'identificazione fiscale del beneficiario economico o di chi "controlla" l'ente,
- redditi da capitale
- averi sui conti, proventi dalla vendita di patrimoni finanziari o derivanti da determinati contratti assicurativi

L'autodenuncia esente da pena quale unico strumento per la regolarizzazione fiscale :

Considerato quanto sopra l'istituto dell'autodenuncia esente da pena, anche applicabile concettualmente agli eredi, era ed è tutt'ora, dove ancora applicabile, lo strumento essenziale e unico per regolarizzare quanto è stato finora sottratto fiscalmente dal contribuente.

Merita ricordare che in caso di sottrazione fiscale di cui viene a conoscenza l'Amministrazione, oltre al recupero d'imposta su redditi e sostanza su un periodo massimale di 10 anni e interessi di mora computati al tasso in vigore nel periodo fiscale corrispondente, è prevista la multa pari al 100% dell'imposta sottratta (ridotta ad un terzo in caso di colpa lieve) che può essere incrementata ben tre volte in caso di colpa grave.

Condizioni e i presupposti dell'autodenuncia esente da pena (confronta LT articolo 258, 265a, 269 ssg. e norme corrispondenti della LIFD:

- Deve trattarsi di un'autodenuncia spontanea e attuata la prima volta che permette al contribuente di autodenunciarsi un'unica volta senza incorrere in multe e al riparo di procedimenti penali per reati connessi con la sottrazione d'imposta (per es. frode fiscale, falsità in documenti).
- l'Amministrazione non era a conoscenza della sottrazione (il contribuente può anche anticipare nell'arco di poco tempo l'autodenuncia ovvero anche quando la stessa, ovvero la conoscenza della sottrazione, fosse ormai inevitabile – che sarebbe il caso per le informazioni che l'Amministrazione fiscale otterrà con il SAI)
- Il contribuente deve notificare specificatamente la sottrazione in tutti i suoi elementi facendo valere le disposizioni dell'autodenuncia esente da pena e deve assicurare una piena collaborazione affinché l'ammontare d'imposta sottratta venga determinato impegnandosi altresì al suo pagamento.

I soggetti che possono avvalersi dell'istituto dell'autodenuncia sono, oltre le persone fisiche, anche le persone giuridiche nonché i soggetti che hanno partecipato o istigato e concorso alla sottrazione fiscale del contribuente (cfr.art 260 LT che prevede oltre alla multa per chi concorre o istiga alla sottrazione anche la responsabilità solidale per le imposte sottratte dal contribuente).

Pertanto il mandatario, consulente fiscale o rappresentante fiscale del contribuente evasore non sarà solidalmente responsabile per l'imposta sottratta.

In analogia ciò è applicabile al singolo coniuge che ha istigato, concorso o è complice dell'evasione fiscale dell'altro coniuge.

Va sottolineato che l'autodenuncia esente pena si estende a tutti gli elementi di sostanza e reddito (e non solo a quelli di carattere finanziario che sono già oggetto di un avvenuto scambio di informazioni), incluse proprietà immobiliari siti all'estero, polizze assicurative, partecipazioni nel capitale di società estere, etc.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Membro: Unione Svizzera dei Fiduciari STV/USF
International Fiscal Association IFA
International Tax Planning Association ITPA